

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i.: Art. 30 - Domanda della Società Bagattini S.r.l., di subingresso alla Società Ediltubi S.r.l. e contestuale rinnovo della concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 1 pozzo in Comune di Trofarello, per uso industriale.

(Pratica n. 025511 - Cod. Utenza TO14467) Assenso.

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i.: Art. 30, dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 982 del 9.3.2021; Pozzo Codice Univoco (L.R. 22/99) TO-P-06224.

"Il Dirigente (... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i. il subingresso e il contestuale rinnovo, in forma precaria, alla Società Bagattini S.r.l., con sede legale in Comune di Zandobbio (BG), Via Selva n. 26/28 – C.F. e P. Iva 00214400160, della concessione preferenziale di derivazione d'acqua da falda profonda, originariamente rilasciata con la D.D. n. 856-43976 del 29.11.2011 alla Società Ediltubi S.r.l. per uso industriale di processo e raffreddamento impianti (uso Produzione di Beni e Servizi di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.) in misura di l/s massimi complessivi 5,0 e medi 0,19, derivata da n. 1 pozzo in Comune di Trofarello (TO), descritto in premessa (nr. pr. **025511** - Cod. Utenza **TO14467**);

2. di approvare il disciplinare relativo al rinnovo della concessione alla derivazione d'acqua sotterranea in oggetto e allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

3. di accordare il rinnovo della concessione per anni 15 (*quindici*) successivi e continui, decorrenti dalla data di scadenza della concessione originale, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di rinnovo della concessione;

4. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) e del Piano di Tutela delle Acque (PTA) di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e/o con l'utilizzo prioritario a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

5. di comunicare che, l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti resta a carico del soggetto subentrante;

6. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte, per causa a lui imputabile, della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

7. di accordare il rinnovo della concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

8. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque.

(...omissis)